

N. 20621/2017 + n. 20625/2017 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale di Milano

SEZIONE SPECIALIZZATA XV IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott.	Angelo Mambriani	Presidente relatore
Dott.	Amina Simonetti	Giudice
Dott.	Daniela Marconi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nelle cause civili riunite di primo grado iscritte ai numeri di ruolo generale R.G. n. 20621/2017 e n. 20625/2017, promosse da:

ATTORE OPPONENTE

CONTRO

CONVENUTO OPPOSTO

CONCLUSIONI PER L'ATTORE

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:

NEL MERITO

Accertare e dichiarare l'improcedibilità, illegittimità, infondatezza, in fatto e diritto del decreto ingiuntivo n. 2809/2016 del 29/09/2016 – R.G.:9710/2016 emesso dal Tribunale di Milano-Sezione lavoro in data 28/09/2016 e del decreto ingiuntivo n. 3493/2016 del 05/12/2016 – R.G. 12177/2016 emesso dal Tribunale di Milano-Sezione lavoro in data 05.12.2016 e per l'effetto

Revocare il decreto ingiuntivo n. 2809/2016 del 29/09/2016 – R.G.:9710/2016 emesso dal Tribunale di Milano-Sezione lavoro in data 28/09/2016 nonché il decreto ingiuntivo n. 3493/2016 del 05/12/2016 – R.G. 12177/2016 emesso dal Tribunale di Milano-Sezione lavoro in data 05.12.2016 e disporre la sostituzione con una pronuncia che rechi il rigetto di ogni domanda proposta dal sig. [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] nonché

Condannare il sig. [REDACTED] alla restituzione, nei confronti della [REDACTED] della somma di Euro 21.643,73 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi nonché

Condannare il sig. [REDACTED] al risarcimento dei danni, a favore della [REDACTED] per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella misura che verrà determinata equitativamente dall’Ill.mo sig. Giudice adito.

Condannare il sig. [REDACTED] al pagamento delle spese di lite di cui si chiede la distrazione a favore dei procuratori antistatari.”

CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO

“Piaccia, all’Ill.mo G.U. del Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:

nel merito, in via principale: accertata la falsità e, comunque, la nullità del verbale di assemblea generale ordinaria di [REDACTED] accertare e dichiarare l'infondatezza delle avverse deduzioni e argomentazioni per le ragioni di cui in atti e, per l'effetto, rigettare le domande tutte svolte dall'opponente in via preliminare, principale, subordinata e istruttoria e, per l'effetto, confermare i decreti ingiuntivi n. 2809/2016 e n. 3493/2016 emessi dal Tribunale di Milano – Sezione Lavoro;

nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di declaratoria di nullità e/o revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto n. 2809/16 e n. 3493/2016, condannare, comunque, [REDACTED] come tenuta al pagamento della complessive somme rispettivamente di Euro 19.817,80.= ed Euro 17.901,42.=, confermando pertanto come dovuti tali importi (di cui il primo importo già interamente versato unitamente alle somme oggetto di atto di precetto di cui in atti) al Sig. [REDACTED] o, comunque, della diversa somma che verrà accertata nel corso del giudizio per i titoli di cui in narrativa, o comunque che fosse ritenuta equa secondo i criteri generali di cui agli art. 1223 ss. c.c.;

in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c. ove ritenuto.

In via istruttoria:

ammetersi prova testimoniale nonché prova per interrogatorio formale del legale rappresentante legale della società opponente e del Sig. [REDACTED] anche a prova contraria diretta ed indiretta, sui seguenti capitoli di prova:

1) Vero che il Sig. [REDACTED] ha svolto attività lavorativa come Responsabile Tecnico di [REDACTED] nel periodo da aprile 2008 sino al 5 agosto;

2) Vero che il Sig. [REDACTED] nel periodo dal 1° febbraio 2016 sino al 5 agosto 2016, parallelamente al ruolo di Diretto Tecnico, ha ricoperto anche formalmente il ruolo di amministratore della [REDACTED];

3) Vero che, il compenso degli amministratori della [REDACTED] veniva determinato annualmente, nel corso della prima assemblea societaria che si teneva all'inizio di ogni anno;

4) Vero che per l'esercizio 2015 l'assemblea ordinaria della [REDACTED] deliberava un compenso annuale in favore del Sig. [REDACTED] quale amministratore della società, dell'importo complessivo di Euro 40.000 oltre al rimborso spese sostenute per conto della Società, da ripartire mensilmente nel corso dell'anno;

5) Vero che per l'esercizio 2016 veniva deliberato un emolumento mensile per gli amministratori della [REDACTED] identico a quanto previsto per l'anno precedente;

6) Vero che, all'Assemblea ordinaria del 13.6.16, era presente solo il Sig. [REDACTED];

7) Vero che il Sig. [REDACTED] nel periodo tra il 1° febbraio e il 5 agosto 2016 ha svolto attività lavorativa presso i vari cantieri dei clienti dell'azienda, tra cui, a titolo esemplificativo e rappresentativo, la [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

8) Vero che rispettivamente in data 1.3.16, 1.4.16 e 1.5.16 la società [REDACTED] ha inviato al Suo studio i file con i conteggi delle spese di kilometraggio e di indennità di trasferta Italia relative al Sig. [REDACTED] relativamente ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2016 (testi Rag. [REDACTED] e [REDACTED]);

9) Vero che la società [REDACTED] ha stabilito con il suo studio, e ciò a decorrere dal mese di maggio 2008, che il rimborso spese del kilometraggio da inserire nei cedolini del Sig. [REDACTED] e del Sig. [REDACTED] andava indicato sempre con un file riassuntivo al primogiorno del mese successivo a quello di riferimento (testi Rag. [REDACTED] e [REDACTED]);

10) Vero che nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2016 il Sig. [REDACTED] ha percorso rispettivamente 5948 km, 5250 km e 4446 km, così come indicato nel file inviato al Suo studio per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2016 (testi Rag. [REDACTED] e [REDACTED]).

11) Vero che nei mesi di maggio, giugno, luglio e 5 giorni di agosto 2016 il Sig. [REDACTED] ha percorso rispettivamente 3267 km, 3337 km, 2952 km e 80 Km, così come indicato nel file inviato al Suo studio per i mesi di maggio, giugno, luglio e 5 giorni di agosto 2016 (testi Rag. [REDACTED] e [REDACTED]).

Si indicano come testi:
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Essere ammessi a prova contraria nella denegata ipotesi venissero ammessi i capitoli di prova di parte opponente

Sempre in via istruttoria:

ordinare alla opponente ex art. 210 c.p.c. l'esibizione di copia firmata e trascritta nel libro verbali assemblee della società [redacted] del verbale di assemblea del 4.8.16 e quello del 15.2.17, nonché di tutti i verbali di assemblea del 2015;

ordinare alla opponente ex art. 210 c.p.c. l'esibizione degli estratti conto di tutti i rapporti bancari riconducibili alla [redacted] relativi al periodo da febbraio 2016 ad agosto 2016;

ordinare alla opponente e allo studio [redacted] ex art. 210 c.p.c. l'esibizione di copia dei file inviati allo studio [redacted] di riepilogo delle spese relative al Sig. [redacted] e al Sig. [redacted] dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2016 inviate rispettivamente i primi di marzo, aprile e maggio 2016, nonché dei file riepilogativi delle spese del Sig. [redacted] relativi ai mesi di maggio, giugno, luglio ed i primi 5 giorni di agosto 2016".

MOTIVI DELLA DECISIONE

** Le vicende processuali.*

Con distinti ricorsi per Decreti Ingiuntivi del 16 settembre 2016 e del 21 novembre 2016 il sig. [redacted] (di seguito: "[redacted]"), assumendo di avere lavorato alle dipendenze della [redacted] (di seguito: "[redacted]" o "la Società") dal 21 gennaio 2001 al 5 agosto 2016, data in cui veniva, secondo il medesimo, del tutto illegittimamente risolto il rapporto di lavoro in essere con la Società senza che gli venissero versati gli stipendi per le mensilità di **febbraio-marzo-aprile 2016** (oggetto di richiesta con il primo ricorso) e **maggio-giugno-luglio 2016** (oggetto di richiesta del secondo), adiva la Sezione Lavoro del Tribunale di Milano al fine di ottenere l'emissione di decreti ingiuntivi avverso la Società datrice di lavoro per il pagamento delle mensilità non pagate.

Con distinti decreti n. 2809/2016 del 28 settembre 2016 e n. 3493/2016 del 2 dicembre 2016, il Tribunale di Milano - Sezione Lavoro ingiungeva alla [redacted] di pagare a [redacted] rispettivamente la somma di € 19.817,80 oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese legali per gli stipendi di **febbraio, marzo, aprile 2016** ed € 17.901,42 oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese legali per **gli stipendi di maggio, giugno, luglio 2016**.

Avverso tali decreti [redacted] proponeva tempestivamente opposizione chiedendo preliminarmente, per entrambi, la sospensione della provvisoria esecuzione ed instaurando due differenti procedimenti innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Milano: il primo, avente R.G. 11372/2016 - G.U. dott. Atanasio - ed il secondo con R.G 13117/2016 - G.U. dott.ssa Florio - la quale, con il proprio

provvedimento di fissazione d'udienza, provvedeva altresì alla sospensione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto n.3493/2016 (stante, invece, la mancata sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto n. 2809/2016, quest'ultimo veniva interamente corrisposto nel dovuto per complessivi € 21.643,73).

Nel corso della prima udienza del primo procedimento R.G. n. 11372/2016, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2809/2016, il G.U., verificato che i cedolini allegati da [REDACTED] quale prova di certezza e liquidità del proprio credito nei confronti di [REDACTED] recavano la dicitura "compenso amministratore", si dichiarava funzionalmente incompetente a decidere l'instaurata controversia in favore della Sezione Specializzata Imprese del medesimo Tribunale, rimettendo così la causa al Presidente per l'assegnazione al nuovo Giudice competente in materia.

Analoga decisione veniva assunta dal G.U. nel procedimento n. 13117/2016 che veniva assegnato, dal Presidente del Tribunale, unitamente al precedente procedimento, a questo Giudice, il quale procedeva alla loro riunione.

Alla prima udienza del 19 settembre 2017, parte convenuta opposta, rappresentando di essere in procinto di depositare, innanzi alla Sezione Lavoro del medesimo Tribunale, un ricorso ex art. 414 c.p.c. fra le identiche parti avente ad oggetto la riqualificazione del rapporto di lavoro fra [REDACTED] ed [REDACTED] come rapporto di lavoro subordinato, chiedeva un rinvio al fine di poter successivamente domandare la riunione del procedimento pendente innanzi a questo Giudice con quello che si sarebbe andato ad instaurare presso la Sezione Lavoro. Il procedimento veniva, pertanto, rinviato alla successiva udienza del 24 ottobre 2017.

In tale sede, veniva reiterata da [REDACTED] la richiesta di riunione del presente procedimento con quello nel frattempo instaurato innanzi alla Sezione Lavoro R.G. 9479/2017; la Società, opponendosi alla richiesta riunione, chiedeva invece la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.

Il Giudice, rilevato che, nel procedimento innanzi al Giudice del Lavoro, [REDACTED] aveva chiesto l'accertamento e la dichiarazione della costituzione fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato con [REDACTED] nonché la condanna della Società stessa al pagamento delle differenze retributive maturate; considerato che, nel presente procedimento, [REDACTED] aveva invece chiesto la condanna della suddetta società al pagamento degli emolumenti in qualità di amministratore, rigettava l'istanza di riunione ritenendo che le *causae petendi*, in forza delle quali [REDACTED] agiva nelle due diverse sedi processuali,

erano a loro volta diverse e distinte ed assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.

Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza del 6 marzo 2018 fissata per l'ammissione delle prove, il Giudice, ritenute superflue o irrilevanti le prove costituenti richieste da parte convenuta, non le ammetteva e rinviava la causa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 29 ottobre 2019.

Con istanza di anticipazione di udienza depositata in data 26 giugno 2018, [REDACTED] assumendo che il Consiglio di Amministrazione di [REDACTED] aveva, con delibera del 8 giugno 2018, ripristinato gli emolumenti dei suoi amministratori e che, con sentenza n. 879/18 del 27 aprile 2018, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano aveva respinto la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro di [REDACTED] con [REDACTED] riconoscendone il ruolo di amministratore, chiedeva che il Giudice provvedesse all'anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni fissando la discussione orale della causa ex art. 281 *sexies* c.p.c..

Il Giudice, con proprio provvedimento del 12 settembre 2018 disponeva l'anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni al 25 giugno 2019 – poi differita con decreto del 24 giugno 2019, rigettando la richiesta di discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c.

Alla successiva udienza del 9 luglio 2019, [REDACTED] riferiva di avere depositato il verbale dell'assemblea della Società del 5 giugno 2019 con cui era stato confermato l'emolumento all'amministratore e ne chiedeva l'ammissione. [REDACTED] si opponeva osservando che si trattasse di produzione irrilevante, atteso che gli emolumenti sospesi oggetto di causa non erano mai stati ripristinati. Il Giudice riservava ogni decisione in proposito al Collegio.

Infine le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini sino al 8 ottobre 2019 per il deposito delle comparse conclusionali e sino al 28 ottobre 2019 per il deposito di memorie di replica.

* Preliminarmente il Tribunale ritiene che l'eccezione di incompetenza formulata da parte convenuta opposta è infondata e deve essere rigettata.

In proposito va premesso che ai sensi dell'art. 3 comma 2 *lett. a* del d.lgs. n. 168 del 2003, come successivamente modificato, sono attribuite alla cognizione della Sezione specializzata in materia di impresa le controversie in materia di rapporti societari, tra i quali si annovera certamente quello tra

società ed amministratore, talchè rientrano senz'altro nella competenza della Sezione le questioni relative alla debenza dei compensi degli amministratori ⁽¹⁾.

Ciò posto, [REDACTED] ha eccepito l'incompetenza della Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano, a favore della Sezione Lavoro del medesimo Tribunale, in ragione della pretesa sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la Società opponente, in luogo di un rapporto di amministrazione, e quindi della natura retributiva lavorativa degli importi azionati con i d.i. opposti in questa sede processuale.

Tuttavia si osserva che i Giudici del Lavoro del Tribunale di Milano *illo tempore* disponevano la trasmissione dei fascicoli al Presidente del Tribunale per la successiva assegnazione alla Sezione Ordinaria da un lato perché alcune buste paga indirizzate a [REDACTED] ed azionate in sede monitoria, recavano la dicitura "*compensi di amministratore*" (sebbene la maggior parte di essi riportassero la dicitura "*collaboratore*") e dall'altro perché, nella ricostruzione dei fatti svolta da [REDACTED] ossia nella pretesa sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato che vedeva la somma contenuta nei cedolini azionati quale retribuzione per le proprie mansioni di lavoratore subordinato e non per il compenso di amministratore, mancava la richiesta di accertamento della reale sussistenza di un rapporto di subordinazione. Mancando tale richiesta, i crediti azionati rimanevano comunque quelli per compenso amministratore.

Pertanto, avendo [REDACTED] agito, nelle odierne procedure riunite, per il pagamento dell'importo di cui ai cedolini prodotti in assenza di richiesta di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, e quindi quale compenso di amministratore come negli stessi espressamente indicato, la competenza a decidere le controversie riguardanti gli stessi è sicuramente della Sezione Specializzata in materia di Imprese.

Peraltro, con sentenza n. 879/18 del 27 aprile 2018 nel procedimento RG. 9479/2017, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano ha respinto la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro di [REDACTED] con [REDACTED] risultando al contrario che sino alla cessazione del rapporto con la Società avvenuto nell'agosto del 2016, [REDACTED] avesse esercitato le prerogative ed i poteri a lui spettanti in qualità di amministratore (doc.3, conv.).

Segue pertanto la competenza di questa Sezione Specializzata in materia di impresa.

⁽¹⁾ Cass. Civ., Ord. n. 13956 del 2016.

* Altresì, in via preliminare, il Tribunale ammette il verbale dell'assemblea della Società del 5 giugno 2019, trattandosi di documento rilevante, in astratto e rispetto alla prospettazione del convenuto, in quanto volto a contrastare l'efficacia dei fatti fondanti l'eccezione attorea di "sospensione" del pagamento degli emolumenti all'amministratore di cui *infra*, e che è sopravvenuto nel corso del processo, talché parte convenuta non avrebbe potuto produrlo prima della sua formazione.

Ritiene, altresì, che la causa può essere decisa sulla base della sola documentazione prodotta in giudizio e, pertanto ed in ogni caso, non ammette le richieste istruttorie di cui parte convenuta opposta ha reiterato richiesta anche in sede di precisazione delle conclusioni in quanto irrilevanti e superflue.

*** Reputa il Tribunale che l'opposizione al d.i. n. 2809/2016 è infondata e deve essere rigettata e che l'opposizione avverso il decreto n. 3493/2016 è fondata e deve essere accolta.**

Occorre premettere che l'amministratore di una società, con l'accettazione della carica, acquisisce il diritto ad essere compensato per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico affidatogli (artt. 2260 e 1709 c.c.). Tuttavia tale diritto è disponibile – tanto che la carica può essere anche esercitata gratuitamente - e può anche essere oggetto di diversa regolamentazione statutaria e di rinuncia attraverso una remissione del debito ⁽²⁾.

Per quanto qui rileva (v. postea) occorre ricordare, sempre in premessa, che la remissione del debito espressa è strutturata, ai sensi dell'art. 1236 c.c., quale negozio unilaterale recettizio relativamente al quale la dichiarazione *ex parte creditoris* diventa operativa dei suoi tipici effetti estintivi soltanto in conseguenza della relativa comunicazione al debitore (art. 1334 cod. civ.).

Ne consegue che, non può essere attribuita validità ed efficacia di remissione del debito alla dichiarazione remissoria che sia indirizzata da parte del remittente a terzi rispetto al rapporto obbligatorio cui la stessa si riferisce ⁽³⁾.

Occorre altresì considerare che, ai sensi degli artt. 2364 n.3 e 2389 c.c., il compenso spettante all'amministratore di una società di capitali, se non è stabilito dallo statuto, viene determinato

⁽²⁾ Cass. civ. Ord. n. 24139 del 2018 e Cass. civ. n. 15382 del 2017.

⁽³⁾ In tal senso: Cass. Civ. n. 2021 del 1995; Cass. Civ. n. 3559 del 1976; Cass. Civ. n. 1100 del 1974; Cass. Civ. n. 2111 del 1968; Cass. Civ. n. 959 del 1967.

dall'assemblea ordinaria dei soci all'atto della nomina o successivamente e, in mancanza, mediante valutazione equitativa del giudice ⁽⁴⁾.

Tanto premesso in diritto, in fatto si osserva quanto segue:

- è pacifico tra le parti che lo Statuto di [REDACTED] demanda all'assemblea dei soci la determinazione e la successiva autorizzazione al pagamento del compenso dell'amministratore (cfr. conclusionale att. p. 6);
- è pacifico tra le parti che il compenso degli amministratori di [REDACTED] è stato sempre determinato annualmente, nel corso della prima assemblea societaria all'inizio di ogni anno;
- in particolare è pacifico che, con delibera assembleare del 29 aprile 2008 (rinnovata ogni anno), [REDACTED] aveva riconosciuto in favore di [REDACTED] per l'esercizio delle funzioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, un corrispettivo annuo di € 40.000, oltre il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle relative attività;
- detto compenso è sempre stato ripartito e corrisposto da parte della [REDACTED] a favore di [REDACTED] su base mensile per un importo fisso di € 3.333,00 oltre al rimborso delle spese sostenute mensilmente, come si evince dai cedolini emessi mensilmente dalla società attrice opponente (doc. 4, conv.);
- anche per l'esercizio 2015, l'assemblea ordinaria della [REDACTED] ha deliberato un compenso annuale in favore di [REDACTED] quale amministratore della Società, dell'importo complessivo di € 40.000, oltre al rimborso spese sostenute per conto della Società, da ripartire mensilmente nel corso dell'anno;
- per l'esercizio 2016 è stato deliberato un emolumento mensile per gli amministratori della [REDACTED] e il Sig. [REDACTED] (altresì socio al 95 % della Società; di seguito: "[REDACTED]"), nei limiti di cui alla delibera del 7 gennaio 2016, con cui l'assemblea dei soci di [REDACTED] all'unanimità, ha deliberato accogliendo la proposta del Presidente [REDACTED] il quale precisava che *"in merito ai compensi amministratori, che sussistono difficoltà che impongono prudenza nella loro statuizione e pertanto propone di procedere con una qualificazione mensile analoga a quella prevista negli ultimi esercizi, limitando però la determinazione ai soli primi quattro mesi e comunque in base alle disponibilità finanziarie della Società"* (conclusionale att. p. 6, non contestata sul punto da parte convenuta);

⁽⁴⁾ Ex multis: Cass. Civ. 23044 del 2014; Cass. Civ., Sez. lav., n. 16764 del 2005; Cass. n. 1647 del 1997; Cass. n. 2895 del 1991.

- con delibera del 13 giugno 2016, l'assemblea dei soci di [REDACTED] all'unanimità, deliberava accogliendo la proposta del Presidente [REDACTED] il quale “ - stante la reiterata tensione di liquidità - richiede che sino a diversa delibera, gli emolumenti, precedentemente disposti sino al mese di aprile 2016, non siano previsti per l'intera annualità 2016 con la sola eccezione del mese di gennaio, unica mensilità di fatto corrisposta e che siano altresì sospesi eventuali rimborsi spesa che dovranno essere deliberati e autorizzati -anche su base previsionale- dal Consiglio” (doc. 5 att.);
- con delibera del 4 agosto 2016, l'assemblea dei soci di [REDACTED] approvava con la maggioranza del 95% la proposta del Presidente [REDACTED] il quale: “-stante la reiterata tensione di liquidità-propone che sino a diversa delibera gli emolumenti, precedentemente disposti sino al mese di aprile 2016, non siano previsti per l'intera annualità 2016 con la sola eccezione del mese di gennaio, unica mensilità di fatto corrisposta e che siano sospesi eventuali rimborsi spesa che dovranno essere deliberati e autorizzati -anche su base previsionale- dall'organo amministrativo” (doc. 2 conv.) e, contestualmente, preso atto della volontà dei componenti del c.d.a. [REDACTED] e [REDACTED] di dimettersi dalle loro cariche, nominava [REDACTED] amministratore unico di [REDACTED] fino a revoca.

* Tanto premesso, rileva il Tribunale che si riscontrano ben tre assemblee in cui la Società ha riconosciuto a favore di [REDACTED] il compenso come amministratore per le mensilità da gennaio 2016 fino ad aprile 2016: una prima delibera del 7 gennaio 2016 di attribuzione e determinazione del compenso per il periodo suddetto, una seconda e una terza, rispettivamente del 13 giugno 2016 e del 4 agosto 2016, di tenore identico, nelle quali viene richiamata e ribadita la previsione in materia di corresponsione dei compensi agli amministratori per il periodo da gennaio 2016 sino all'aprile 2016, contenuta nella delibera di attribuzione precedentemente adottata, viene dato atto dell'avvenuta corresponsione per la sola mensilità di gennaio 2016 e si dispone che, salvo appunto quanto già corrisposto per il mese di gennaio, gli altri emolumenti “non siano previsti” per l'intero anno 2016.

Ciò posto, il Tribunale osserva che, con la deliberazione del 7 gennaio 2016, così come univocamente interpretata nelle successive assemblee del 13 giugno 2016 e del 4 agosto 2016, la Società ha riconosciuto agli amministratori il diritto al pagamento del corrispettivo per i mesi da gennaio ad aprile 2016 ed ha poi riconosciuto l'avvenuto pagamento soltanto della prima mensilità.

Deve quindi ritenersi pacificamente documentato in atti il diritto di [REDACTED] ad ottenere dalla Società i compensi di amministratore per le mensilità di febbraio, marzo e aprile 2016 oggetto del presente giudizio.

E' il caso di aggiungere che, in base ai principi generali (art. 1372, 1373 c.c.), una volta che l'assemblea ha riconosciuto all'amministratore il diritto all'emolumento – nel caso di specie determinandone anche l'entità - tale diritto, in quanto tale ed in particolare in quanto individuale, non è più retrattabile da parte della società stessa e può venir meno o modificato soltanto con il consenso dell'amministratore.

Rispetto a tale conclusione, anzitutto, è rilevante l'eccezione di parte convenuta relativa alla nullità della deliberazione assunta nell'assemblea del 13 giugno 2016, che figura svolta in forma totalitaria ed avere deliberato all'unanimità (art. 2479 bis, ult. comma, c.c.).

In proposito, [REDACTED] ha eccepito l'invalidità di tale delibera: i) perché la relativa assemblea non si sarebbe mai tenuta; ii) per non aver ricevuto alcuna formale convocazione; iii) per non aver mai partecipato alla predetta assemblea pur essendo stata indicata come totalitaria ed essendo stato egli indicato come Segretario. Ne ha contestato, altresì, l'annullabilità per mancata sottoscrizione, da parte sua, del relativo verbale nella indicata qualità di Segretario. Inoltre in data 16 novembre 2016 ha sporto querela per gli eventuali reati ravvisabili nella convocazione e nello svolgimento dell'assemblea.

In proposito si deve osservare che, non avendo il [REDACTED] impugnato la delibera in questione, rimane preclusa la denuncia in questa sede di vizi di annullabilità della stessa ed in particolare quello relativo alla mancata presenza e sottoscrizione del segretario.

A diversa ed opposta conclusione si deve addivenire con riferimento ai vizi di nullità, poiché, se è vero che il [REDACTED] non ha impugnato la deliberazione nel termine triennale previsto dall'art. 2479 ter, comma 3, c.c., tuttavia essi vizi possono in ogni caso essere conosciuti *incideter tantum* dal Giudice, su eccezione della parte interessata, quando l'altra intenda avvalersi della deliberazione nulla. Nel caso di specie la Società vorrebbe avvalersi di tale deliberazione in quanto apparentemente assunta all'unanimità, dunque anche con il consenso del [REDACTED] che avrebbe così disposto del suo diritto al compenso di amministratore, rinunciandovi per i mesi successivi a quello di gennaio 2016.

Nel caso di specie, non sussiste il dedotto vizio di convocazione dell'assemblea che, in quanto totalitaria, non necessitava di tale attività procedimentale prodromica (art. 2479 bis ult. comma c.c.).

Sussiste invece il vizio relativo alla mancata partecipazione all'assemblea dell'intero capitale sociale e, segnatamente, del socio [REDACTED]. Invero l'assenza del [REDACTED] all'assemblea del 13 giugno 2016 si evince dal fatto che il medesimo l'ha contestata non solo in questa sede ed addirittura in sede di denuncia penale (cfr. doc. 1 conv.), ma anche all'assemblea dal 4 agosto 2016, occasione in cui il [REDACTED] – unico altro socio al 95 % ed apparente presidente dell'assemblea del 13 giugno 2016 – non ha replicato affermando che il [REDACTED] era presente, ma solo affermando che egli sarebbe stato perfettamente informato e a conoscenza dell'ordine del giorno e non avrebbe voluto firmare il verbale. Ne deriva che, implicitamente ma chiaramente, il [REDACTED] non ha contestato l'affermazione del [REDACTED] circa la sua assenza all'assemblea del 13 giugno 2016. Inoltre, appunto, il rifiuto, da parte del [REDACTED] della sottoscrizione del verbale stesso non fa che confermare definitivamente la circostanza. Ed ancora, sul piano logico, come esattamente eccepito dal convenuto, pare difficile ritenere che egli avrebbe approvato una deliberazione che, di fatto, lo privava di un introito decisivo per il suo sostentamento.

Infine, il vizio dell'assemblea del 13 giugno 2016 è confermato dalla circostanza che, con specifico riferimento al regime degli emolumenti degli amministratori, la Società ed il [REDACTED] per essa, hanno dovuto reiterare una proposta di deliberazione identica alla precedente e, una volta presente, il [REDACTED] ha votato contro tale deliberazione.

Ne consegue che, seppur solo in via incidentale, l'assemblea del 13 giugno 2016 e la relativa deliberazione in tema di compensi degli amministratori devono essere considerate affette dal vizio di nullità sopra indicato. A maggior ragione ciò vale con riferimento all'apparente voto favorevole del [REDACTED] alla delibera in materia di emolumenti degli amministratori, in realtà mai espresso.

Ne consegue che, per quel che si è detto, la deliberazione del 13 giugno 2016 è inidonea a privare il [REDACTED] del diritto al compenso come deliberato all'assemblea del gennaio 2016, cioè del compenso sino al mese di aprile 2016.

Ad identica conclusione si deve addivenire con riferimento alla delibera assunta all'assemblea del 4 agosto 2016, non tuttavia perché questa sia in alcun modo invalida – la stessa parte convenuta, del resto, non avendo prospettato alcun vizio – quanto invece perché, in tale occasione, il [REDACTED] ha votato contro la delibera in questione. Per quel che si è detto, dunque, anche tale delibera è incapace di incidere sul diritto individuale, già acquisito dal [REDACTED] in base alla delibera del gennaio 2016, di percepire l'emolumento fino all'aprile 2016.

D'altro canto, è infondata, rispetto agli emolumenti deliberati sino al mese di aprile 2016, anche l'eccezione di parte attrice laddove invoca la sussistenza di una situazione di crisi economico-finanziaria della Società tale da giustificare la "non previsione" degli emolumenti dal febbraio all'aprile 2016 e laddove eccepisce l'approvazione della delibera del 4 agosto 2016.

Invero, per quanto riguarda il primo aspetto, l'eccezione è superflua poiché la situazione di crisi è stata considerata dalla Società in sede di deliberazione del 7 gennaio 2016, che ha riconosciuto gli emolumenti sino ad aprile, e la deliberazione non è stata impugnata né il convenuto l'ha minimamente contestata.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, l'eccezione è infondata in quanto, come si è detto, una volta riconosciuto e costituito, in capo al [REDACTED] il diritto al compenso per effetto della deliberazione del 7 gennaio 2016, soltanto una successiva deliberazione assunta con il suo consenso avrebbe potuto privarlo di quel diritto o comprimerlo e la deliberazione del 4 agosto 2016 è stata assunta senza il voto del [REDACTED]

Per converso e parimenti, è infondata, rispetto agli emolumenti deliberati sino al mese di aprile 2016, l'eccezione di parte convenuta laddove invoca l'insussistenza di una situazione di crisi economico-finanziaria della Società tale da giustificare la "non previsione" degli emolumenti dal febbraio all'aprile 2016. Invero l'ipotetico vizio di cui si discute – non qualificato dal convenuto – potrebbe tradursi in un abuso di maggioranza o, in ogni modo, in un vizio di annullabilità e non certo di nullità della deliberazione che ne occupa, ma nessuna delle tre delibere di cui si discute – 7 gennaio 2016, 13 giugno 2016 e 4 agosto 2016 – è stata impugnata nel breve termine di legge, talchè esse, per questo aspetto, si sono senz'altro consolidate e non possono più esser messe in discussione.

[REDACTED] infine, ha eccepito, altresì, che sarebbe legittimata a non pagare gli emolumenti di cui si discute essendosi estinta la relativa obbligazione di pagamento per rinuncia al credito operata da [REDACTED] [REDACTED] tramite una mail del 7 luglio 2016, indirizzata al commercialista di fiducia dell'azienda e al consulente del lavoro, nella quale il convenuto avrebbe recepito il contenuto della suddetta delibera del 13 giugno 2016 con richiesta di simultanea interruzione dei relativi cedolini (doc.6, att.).

Anche tale eccezione è infondata e deve essere rigettata.

Invero - indipendentemente dalla denunciata incertezza di paternità della mail in questione in capo a [REDACTED] (5) e dall'opinabile idoneità della dichiarazione in essa contenuta ad esprimere una qualsivoglia volontà remittente in quanto non reca alcun chiaro ed univoco riferimento alla rinuncia al diritto avendo invece ad oggetto questioni burocratico-contabili - si osserva che la suddetta mail, *rectius* la dichiarazione in essa contenuta, risulta indirizzata al commercialista della Società e al consulente del lavoro e non direttamente alla Società debitrice, talché, facendo applicazione dei principi di diritto esposti in premessa, in quanto la dichiarazione di cui trattasi non è stata comunicata dal creditore [REDACTED] a debitore [REDACTED], non può essere in ogni caso considerata quale valida ed efficace rinuncia da parte dello stesso al credito di cui trattasi.

In conclusione, sulla base delle considerazioni sopra esposte, [REDACTED] ha diritto a percepire gli emolumenti in qualità di amministratore di [REDACTED] per le mensilità da febbraio ad aprile 2016.

* Facendo applicazione dei medesimi principi sopra enunciati, si addivene a decisione opposta con riferimento agli emolumenti pretesi dal [REDACTED] per i mesi successivi all'aprile 2016 e fino alla data delle sue dimissioni (mesi di maggio, giugno e luglio 2016), fatti oggetto del *d.i. n. 3493/2016* del 2 dicembre 2016.

In proposito va anzitutto osservato che gli emolumenti in questione non sono stati riconosciuti in nessuna deliberazione assembleare ed invece, al contrario, essi sono stati negati espressamente (letteralmente "non previsti") sia (invalidamente) nell'assemblea del 13 giugno 2016, sia, validamente, nell'assemblea del 4 agosto 2016.

Per quel che si è detto – cioè che l'incarico può essere gratuito e che il diritto degli amministratori al compenso è disponibile ed è regolato dallo statuto e che, nel caso di specie, lo statuto ha devoluto all'assemblea di stabilirne il regime – tale deliberazione di diniego della corresponsione degli emolumenti per i mesi dell'anno 2016 successivi ad aprile è, anche per questo aspetto, pienamente valida e non giustifica alcun intervento correttivo od integrativo del Giudice.

E' appena il caso di aggiungere che, anche con riferimento al tema deliberativo che ne occupa – appunto l'espresso diniego degli emolumenti per i mesi del 2016 successivi ad aprile –, l'eccezione di

(5) Si fa riferimento alla circostanza che, in data 7 settembre 2016, [REDACTED] ha sporto querela per gli eventuali reati ravvisabili nel fatto che, a seguito della cessazione del ruolo di membro del c.d.a. di [REDACTED] avvenuta in data 4 agosto 2016, pur conservando egli il ruolo di direttore tecnico e socio di [REDACTED] senza alcun preavviso, erano state modificate le credenziali di accesso dell'account mail di suo uso [REDACTED] (doc.3 conv.).

parte convenuta relativa all' insussistenza della situazione di crisi che avrebbe legittimato l'adozione della delibera è preclusa dall'avvenuto consolidamento della deliberazione stessa per mancata impugnazione.

Ne consegue che tutte le deduzioni relative alla corresponsione, in forza di successive deliberazioni assembleari assunte dalla Società dal 2017 in avanti, degli emolumenti all' amministratore non assumono alcuna rilevanza rispetto alle tematiche sopra indicate, risultando del tutto inconferenti.

Dalle superiori considerazioni consegue che il [REDACTED] non ha diritto alla corresponsione di compensi per l'attività di amministratore di [REDACTED] svolta dal maggio al luglio 2016 e che, pertanto, in accoglimento dell'opposizione proposta, il relativo decreto ingiuntivo deve essere revocato.

* Il regime delle spese è regolato dal principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c.

Le spese di lite, in considerazione della solo parziale soccombenza di parte attrice opponente, possono essere per metà compensate tra le parti.

Ne consegue che parte attrice [REDACTED] deve essere condannata a pagare a parte convenuta le spese di lite che, considerato il valore della causa al suo esito e le disposizioni del D.M. n. 55 del 2014, già operata la compensazione, si liquidano in € 2.500,00 per onorari di avvocato, oltre spese forfetarie (15%), IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, respinta o assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- I) **RIGETTA** l'opposizione avverso il **d.i. n. 2809/2016** del 28 settembre 2016, e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- II) **ACCOGLIE** l'opposizione avverso il **d.i. n. 3493/2016** del 2 dicembre 2016 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
- III) **DISPONE** la compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura della metà.
- IV) **CONDANNA** parte attrice [REDACTED] alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta [REDACTED] spese che si liquidano, già operata la compensazione, in € 2.500,00 per compensi di avvocato, spese forfetarie (15%), IVA e CPA come per legge.

Milano, 21 novembre 2019

Il Presidente estensore
Angelo Mambriani

